



# COMUNE DI CAMBIASCA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n°

12

Data

24/09/2020

### OGGETTO:

<b>TARI</b>	<b>2020:</b>	<b>CONFERMA</b>	<b>TARIFFE</b>	<b>ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>E</b>
<b>AGEVOLAZIONI</b>						

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta aperta al pubblico di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. LIERA Claudio - Presidente	No
2. COLOMBO PRATESI Luisella - Consigliere	Sì
3. MARINONI Stefano - Consigliere	Sì
4. BORDINI Davide - Vice Sindaco	Sì
5. MIAZZA Luca - Consigliere	Sì
6. ROVERAN Claudio - Consigliere	Sì
7. BRIZIO Carmen - Consigliere	Sì
8. GHIDINI Mauro - Consigliere	Sì
9. PISELLI Patrizia - Consigliere	Sì
10. COPPO Dante - Consigliere	Sì
11. ZANETTA Fabio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale dott. Giovanni Boggi.

Il Presidente BORDINI Davide in qualità di Vice Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## **OGGETTO: TARI 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E AGEVOLAZIONI**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Vice Sindaco procede ad una lettura dello scritto in merito all'applicazione delle tariffe Tari 2019;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**DATO ATTO** che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

- ai sensi dell'art. 107 comma 2 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 31 luglio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**VISTO** l'art. 13, comma 15<sup>ter</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**CONSIDERATO** che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

**CONSIDERATO** che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

**CONSIDERATO** che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario;

**CONSIDERATO** che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

**CONSIDERATO** che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* (cd. «Decreto Cura - Italia»);

**RIBADITO** che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27 ha in primo luogo previsto che, *«per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 luglio 2020»*;

**RICHIAMATA** la legge di conversione del dl rilancio 34/2020 che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre, allineando l'approvazione delle delibere tributarie.

**CONSIDERATO** altresì che il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

**CONSIDERATO** il COUB con lettera del 09/09/2020 protocollo comunale n.999 ha consigliato per i comuni del VCO di utilizzare la metodologia sopra esposta;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – alla luce di tali nuove disposizioni, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**EVIDENZIATO** che, se ricorresse il caso, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 28.02.2019 n. 4, con cui sono state approvate tra l'altro le tariffe della TARI per l'anno 2019;

**VISTO** l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 il quale ha equiparato in termini di coefficienti da utilizzare per la tassa gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 in data 28.05.2020 e s.m.i.;

**VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

**CONSIDERATO che** l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**PRESO ATTO** della delibera 158/2020, ARERA la quale presenta diverse problematiche applicative;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**RITENUTO** avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;

**RITENUTO** di prevedere per l'anno 2020 una riduzione determinata nella misura del 25% solo sulla parte variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19 e che hanno presentato relativa richiesta:

#### **Categorie di attività**

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante

11 Uffici, agenzie Studi professionali

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16 Banchi di mercato beni durevoli

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

23 Mense, birrerie, hamburgerie

24 Bar, caffè, pasticceria

27 Fiori e piante

29 Banchi di mercato genere alimentari

30 Discoteche, night club

**RICHIAMATO**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, in particolare del Cons. Coppo che ritiene che sia da rivedere il piano economico finanziario e la relativa copertura dei costi di gestione di Conser VCO, in quanto risulta un eccessivo carico fiscale a carico di alcune categorie di utenti rispetto ad altre che sono avvantaggiate;

La Cons. Piselli si allinea a quanto detto dal Cons. Coppo in merito;

**VISTA** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**VISTO** il D.lgs n. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs n. 118/2011

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- - il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

**presenti:n. 10**

**astenuti: n. 0**

**votanti: n. 10**

**voti favorevoli : n. 7**

**voti contrari: n. 3**

## **DELIBERA**

- 1. di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di dare atto** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, tenuto conto di quanto espresso in narrativa allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020;
- 3. di confermare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 28.02.2019 n. 4, dando atto che per gli studi professionali si applicano le tariffe per gli istituti di credito, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019;
- 4. di prevedere** per l'anno 2020 una riduzione determinata nella misura del 25% solo sulla parte variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19 e che hanno presentato relativa richiesta:

### **Categorie di attività**

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 11 Uffici, agenzie
- Studi professionali
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 27..., fiori e piante
- 29 Banchi di mercato genere alimentari

30 discoteche, night club

**5. di dare atto** che la suddetta disposizione ha natura regolamentare e costituisce integrazione del vigente Regolamento Tari;

**6. di dare atto** che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche ed atipiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;

**7. di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;

**8. di stabilire** che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate di seguito indicate:

1^ rata: 30 ottobre

2^ rata: 30 novembre

**9. di stabilire** altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2020, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 30 novembre;

**10. di provvedere** entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;

**11. di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

**12. di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere, la quale dà il seguente risultato:

**presenti: n. 10**

**astenuti: n. 0**

**votanti: n. 10**

**voti favorevoli : n. 7**

**voti contrari: n. 3**

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

etto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to: Claudio Liera

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Giovanni Boggi

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

**Il Responsabile del Servizio**  
**PANIGHINI Maria Margherita**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE.

**Il Responsabile del Servizio**  
Maria Margherita Panighini

---

**PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Cambiasca, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Boggi

---

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Cambiasca,

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Boggi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cambiasca, lì 27/10/2020

Il Segretario Comunale